

Allegato "B" al repertorio numero 7642/999

STATUTO

Titolo I - Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

È costituita la Società cooperativa denominata

"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE"

La società ha sede nel Comune di Villareggia.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al precedente comma, e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Articolo 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata anche prima della suddetta scadenza o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Titolo II - Scopo - Oggetto

Articolo 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa, conformemente all'art.1 della legge 381/1991 non ha scopo di lucro, e si propone di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando tra essi lo scopo mutualistico e solidaristico, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, nonché interventi e prestazioni sanitarie orientati in via prioritaria ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone affette da patologie croniche e/o invalidanti, portatrici di disabilità di vario genere e grado, menomazioni fisiche e/o psichiche, ritardi di sviluppo intellettuale e/o compromissioni dell'apprendimento, nonché ai bisogni di persone anziane o comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza e di coloro che si trovano in condizioni di emarginazione e di isolamento.

La Cooperativa si propone inoltre di conseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività commerciali, agricole, industriali e di servizi, finalizzate all'inserimento

lavorativo di soggetti "svantaggiati", così come definiti dall'art. 4 della L.381/91 e successive modifiche e integrazioni, nei limiti previsti dalla predetta legge. Le attività diverse da quelle di cui all'art. 1 lett. A) della Legge 381/91 dovranno configurare un collegamento funzionale con le attività di tipologia a).

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza fini di speculazione privata, ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa, e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

A norma della legge 142/2001 e successive modifiche ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, od in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. La Cooperativa può operare e svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Articolo 4 - Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico, così come sopra definito, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento diretto, e/o in appalto, e/o in convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, delle seguenti attività assistenziali, sanitarie, socio-sanitarie e/o educative:

- tutela dei diritti delle persone disabili;
- promozione e sviluppo del mutuo soccorso;
- realizzazione e/o gestione, stabile o temporanea, per conto proprio o di terzi, servizi residenziali e semi-residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitari, quali gruppi appartamento, comunità alloggio, case di riposo e residenze per anziani in genere, centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione, comunità terapeutiche e strutture similari, per persone in condizioni di emarginazione, disagio sociale e con difficoltà psicologiche e relazionali in genere (tra i quali anziani autosufficienti e non, disabili, minori, tossicodipendenti, pazienti psichiatrici);
- fornitura di servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione, tanto presso la famiglia quanto presso scuole o altre strutture di accoglienza, in favore di anziani, e/o altri soggetti in condizioni di disagio;

- gestione di servizi di tipo infermieristico, di trasporto malati, gestione di ambulatori e poliambulatori medici specialistici ai sensi dell'art. 2 lett. b) del d.lgs. 112/2017 in materia di impresa sociale;
- assistenza socio-sanitaria presso le strutture esistenti nel territorio, nonché aggiornamento del relativo personale con l'istituzione di corsi di qualificazione e perfezionamento;
- utilizzo di ogni strumento per la diffusione e la promozione in genere della cultura (conferenze, mostre e seminari, convegni e corsi di orientamento e azione, attività di sperimentazione e animazione).

La cooperativa, sempre nell'ambito di iniziative a carattere psico-sociale, si prefigge inoltre di gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

- attività ludiche, culturali, ricreative con valenza educativa;
 - consultori, strutture sociali scolastiche e parascolastiche, nonché i servizi ausiliari di collegamento;
 - attività di consulenza, qualificazione e di formazione, nel rispetto della vigente normativa, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
 - attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
 - attività di ricerca, e di sperimentazione, come, ad esempio, sviluppo di servizi socio-psico-pedagogici, di orientamento scolastico, di assistenza educativa-scolastica, di prevenzione del disadattamento scolastico e sociale;
 - attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni in favore delle persone deboli e svantaggiate, e di affermazione dei loro diritti, nonché la sperimentazione e la ricerca di nuove tecnologie didattiche, di animazione e di riabilitazione psicosociale;
 - servizi e strutture che, secondo l'evoluzione della politica sociale, possono favorire la permanenza del soggetto svantaggiato nel proprio ambiente di vita familiare e sociale, creando ove possibile un'alternativa al ricovero in istituto;
 - attività di produzione e diffusione di pubblicazioni culturali e ricreative periodiche, nonché di produzione multimediale, che affrontino in particolare i problemi dei soggetti svantaggiati, ai sensi del D.Lgs 112/2017;
- Infine la cooperativa, per il raggiungimento dei fini sociali, può ancora:
- provvedere all'acquisto e/o all'affitto di immobili e locali in genere, idonei per lo svolgimento delle attività sociali;

- acquistare, prendere in affitto macchinari, mezzi di trasporto, attrezzature e pertinenze varie, idonee allo svolgimento delle attività sociali;
- compiere ogni azione mutualistica e svolgere in genere tutte le attività sociali utili al raggiungimento dei fini sociali;
- partecipare e/o aderire a società e consorzi tra enti;
- stipulare convenzioni con personale specializzato, ove non ve ne sia disponibile tra i soci, qualora si renda necessario o utile per il migliore funzionamento della società;
- compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare e immobiliare, necessarie al raggiungimento dei fini sociali.

Nell'ambito delle attività finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti "svantaggiati" la Cooperativa potrà gestire case per vacanze, ostelli, pensionati universitari, organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso, svolgere attività di "alloggio sociale" ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporanea, diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi e lavorativi. La Cooperativa potrà inoltre gestire bar, ristoranti, mense e ogni altra tipologia di punti di ristoro, gestire centri di incontro, servizi di pulizia civile ed industriale e servizi di trasporto merci.

La cooperativa potrà svolgere, altresì, attività agricola di coltivazione terreni a qualunque titolo condotti con la commercializzazione anche previa trasformazione e lavorazione, dei prodotti derivanti in prevalenza dai terreni coltivati, potrà svolgere, anche per terzi soggetti lavori agricoli, lavori di manutenzione aree verdi e effettuare attività di tipo forestale, potrà effettuare attività di allevamento di bestiame ovicaprino - bovino - suino - e di animali di bassa corte, con la commercializzazione dei prodotti e sottoprodotti dell'allevamento, potrà condurre aziende agricole anche con svolgimento di attività agrituristiche, di fattoria didattica anche in collaborazione con agenzie formative ed in genere di agricoltura sociale.

Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra detti, la cooperativa potrà usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere previste dalle leggi emanate ed emanande, statali, regionali, comunitarie e di ogni altra normativa.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dell'oggetto sociale, si propone, inoltre, di costituire fondi per lo

sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche mediante partecipazione ad associazioni temporanee di imprese, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali finanziarie, mobiliari ed immobiliari, stipulare mutui, concedere garanzie anche ipotecarie, avalli e fideiussioni anche a favore di terzi, escluso comunque l'esercizio di attività bancaria ed assicurativa, ed ogni altra attività vietata dalla legge.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge, dai regolamenti, ed in osservanza della delibera CICR del 3 marzo 1994. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile.

Titolo III - Soci cooperatori

Articolo 5 - Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci tutte le persone fisiche, aventi capacità di agire, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine, specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori

dell'impresa, contribuendo al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

SOCI LAVORATORI: coloro che posseggono i necessari requisiti tecnico-professionali, nonché idonea preparazione teorica e pratica e specializzazione, e svolgono l'attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato dell'attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione. Rientrano in tale tipologia anche i lavoratori "svantaggiati" ai sensi della Legge 381/91;

SOCI VOLONTARI: coloro che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/1991. Detti soci saranno iscritti in un'apposita sezione del Libro Soci, ed il loro numero non potrà superare il limite stabilito dalla legge

I minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con le autorizzazioni di legge.

Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 è consentita l'ammissione di elementi tecnici ed amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Possono essere soci anche le persone giuridiche, i cui scopi od interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi a far parte della Cooperativa SOCI SOVVENTORI, alle condizioni e con le limitazioni previste dalla legge.

In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, siano in concorrenza o in posizione di conflitto con la Cooperativa.

Articolo 6 - Categoria speciale di soci cooperatori

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali

coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14.1 del presente statuto:

- a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei

doveri inerenti la formazione.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Articolo 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, Se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita IVA;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la tipologia di socio a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- e) a dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle delibere legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della

clausola arbitrale contenuta nel titolo IX del presente Statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati, al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente Art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la delibera di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

Articolo 8 - Obblighi del Socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i Soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in

sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Ogni Socio si impegna a collaborare al buon andamento della Cooperativa partecipando alle assemblee, divulgando e promuovendo le sue attività.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei Soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del Socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Articolo 9 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde:

a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il Socio è persona fisica;

b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il Socio è diverso da persona fisica.

Articolo 10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta (60) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al Socio, che entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 44 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra Socio Cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 11 - Esclusione del socio

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di Socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e, nel caso di Socio volontario, che abbia cessato l'attività di volontariato presso la Cooperativa;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che non osservi il presente Statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al Socio un termine non superiore a sessanta (60) giorni per adeguarsi;
- e) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, non adempia entro trenta (30) giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il Socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli Artt. 50 e seguenti, nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Articolo 12 - Delibere di recesso ed esclusione

Le delibere assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i Soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla

decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli Artt. 50 e seguenti del presente Statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta (60) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 13 - Liquidazione della quota

I Soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo Art. 30, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento è effettuato entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 14 - Morte del Socio

In caso di morte del Socio gli eredi o legatari del Socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente Art. 14.

Gli eredi e legatari del Socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei (6) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'Art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Articolo 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei Soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei Soci receduti od esclusi o degli eredi del Socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

I Soci esclusi per i motivi indicati nell'Art. 12, lettere b),

c), d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'Art. 1243 del codice civile. Il Socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il Socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del Socio defunto.

TITOLO IV - STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

Articolo 16 - Emissione di strumenti finanziari

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo le regole fissate dal presente capo, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi. L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, con la quale vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.

L'assemblea straordinaria, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2526 C.C., con modifica dell'atto costitutivo, può emettere altri strumenti finanziari partecipativi o non partecipativi, disciplinando la misura dei diritti patrimoniali e di amministrazione ad essi attribuiti.

Articolo 17 - Conferimento/apporto e imputazione degli strumenti finanziari

I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 300,00 (trecento/00) ciascuna. Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del

capitale sociale della Cooperativa ed attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.

Articolo 18 - Diritti amministrativi e patrimoniali dei possessori di strumenti finanziari

Ai possessori di strumenti finanziari a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assemblea straordinaria nella delibera di emissione.

In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'art. 2514 C.C. I possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.

Articolo 19 - Trasferibilità dei titoli

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Articolo 20 - Recesso dei possessori di strumenti finanziari

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., ai possessori di strumenti finanziari partecipativi il diritto il recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del

conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore titolare degli strumenti finanziari.

TITOLO V - SOCI SOVVENTORI

Articolo 21 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa Soci sovventori, di cui all'Art. 4 della legge 31/01/92, n. 59.

Articolo 22 - Conferimento e azioni dei Soci sovventori

I conferimenti dei Soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro duecentocinquanta (250,00) ciascuna.

Ogni Socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a due.

Articolo 23 - Alienazione delle azioni dei Soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal Socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il Socio potrà vendere a chiunque.

Il Socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 24 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai Soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei Soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due (2) punti rispetto al dividendo previsto per i Soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche Soci cooperatori, spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I voti attribuiti ai Soci sovventori, unitamente ai possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti o rappresentati in Assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai Soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai Soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 25 - Recesso dei Soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai Soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai Soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di

incompatibilità previste per i Soci cooperatori.

TITOLO VI - AZIONI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 26 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di Euro duecentocinquanta (250,00).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai Soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di due (2) punti rispetto a quella dei Soci cooperatori.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le

modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
b) all'osservanza dello Statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Articolo 27 - Assemblea speciale

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei Soci dalla legge e dal presente Statuto, viene convocata dall'organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Articolo 28 - Recesso

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO VII - PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 29 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è costituito:

1. dai conferimenti effettuati dai Soci Cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 200,00 (duecento virgola zero zero). Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun Socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
2. dai conferimenti effettuati dai Soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale, e dai possessori di strumenti finanziari;
3. dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa.

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'Art. 31 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi ed agli eredi dei Soci

deceduti;

c) da eventuali riserve straordinarie indivisibili formate dal sovrapprezzo;

d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per Statuto.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i Soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'Art. 2346 del codice civile.

Articolo 30 - Vincoli sulle azioni e loro alienazione

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, senza autorizzazione dell'organo amministrativo.

È vietata la cessione delle azioni. In tal caso spetta al socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni il diritto di recesso, con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società

Articolo 31 - Bilancio di esercizio - Bilancio Sociale

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'Art. 11 della legge 31/01/92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'Art. 7 della legge 31/01/92 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i Soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai Soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei Soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli Soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente. La Cooperativa, in quanto impresa sociale di diritto ai sensi del D.Lgs. 112/2017 di attuazione della Legge 6 giugno 2016 n. 106 è tenuta annualmente, con la stessa tempistica del bilancio di esercizio alla predisposizione, approvazione assembleare e deposito al Registro Imprese del "Bilancio Sociale", redatto sulla base delle linee-guida disposte da apposito Decreto Ministeriale. Il Bilancio Sociale deve essere anche pubblicato sul sito internet della Cooperativa.

Articolo 32 - Ristorni

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica e fermo restando:

- il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve fra i Soci cooperatori.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente, che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissioni di obbligazioni;
- emissione di azioni di sovvenzione o di partecipazione cooperativa.

La ripartizione del ristorno ai singoli Soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità

degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il Socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Articolo 33 - Prestiti dei soci.

La Società potrà ricevere prestiti dai Soci alle condizioni previste dalle leggi speciali in materia e secondo apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea.

I prestiti sociali potranno essere fruttiferi o infruttiferi di interessi, a scelta del Socio conferente.

Il tasso di interesse massimo sui prestiti fruttiferi verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di cui alla norma vigente. Il Socio potrà scegliere di essere remunerato anche con un tasso inferiore a quello massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VIII - ORGANI SOCIALI

Articolo 34 - Organi della Società

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale e/o il Revisore Contabile, se nominati.

Articolo 35 - Assemblee dei soci

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie a norma di legge e possono tenersi anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R o mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (ad esempio il fax, l'email, ecc.) almeno otto (8) giorni prima della data stabilita, riportando il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima, nonché l'elenco delle materie da trattare (ordine del giorno).

In mancanza del suddetto adempimento l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 36 - Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio d'esercizio e il Bilancio Sociale e destina gli utili;
- b) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai Soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente Art. 22, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- c) delibera sulla emissione di strumenti finanziari, ivi comprese le azioni di partecipazione cooperativa;
- d) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- e) procede alla nomina degli Amministratori;
- f) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- g) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile, ove la carica non sia gratuita;
- h) approva i regolamenti interni;
- i) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- l) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'Art. 31. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti Soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i Soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quanto si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sugli altri argomenti previsti dall'Art. 2365 del codice civile.

Articolo 37 - Assemblea dei soci: costituzione e quorum deliberativi

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono regolarmente costituite in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti Soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.

In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio Ufficio di Presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 38 - Assemblea dei soci: votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa delibera dell'Assemblea; per le elezioni delle cariche sociali si procederà a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Articolo 39 - Assemblea dei soci: voto

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i Soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. Ogni Socio persona fisica ha diritto ad un solo voto qualunque

sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti

Per i Soci sovventori si applica il precedente Art. 24, secondo comma.

I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta soltanto da un altro Socio che abbia diritto di voto, appartenente alla medesima categoria di Socio Cooperatore o sovventore e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'Art. 2372 del codice civile.

Ciascun Socio Cooperatore potrà rappresentare al massimo dieci soci.

Il Socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Per i soci minori di età, il diritto di voto è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. E' esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

Articolo 40 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non Socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 41 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque membri, eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i Soci Cooperatori, oppure tra le persone indicate dai Soci Cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo

superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 112/2017 gli amministratori devono essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità, quali la mancanza di condanne penali (a titolo definitivo) per reati contro la persona o per reati di natura fiscale-societaria-amministrativa. Gli amministratori, che non siano soci, devono essere in possesso di requisiti di professionalità, quali l'aver maturato competenze, comunque acquisite, in materia amministrativa o di gestione di impresa o competenze tecniche nelle materie e attività previste dall'oggetto sociale o l'aver maturato esperienze nella gestione e amministrazione di altre cooperative sociali, ONLUS o imprese sociali.

Articolo 42 - Consiglio di Amministrazione: competenze e poteri

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

A titolo esemplificativo, ad esso spetta, tra l'altro, di:

- a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- b) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo o apposite note di gestione inserite nell'ambito della nota integrativa che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, compresi quelli di vendita, acquisto, permuta, nonché qualsiasi operazione bancaria;
- e) conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- f) assumere, nominare, licenziare il personale della Cooperativa fissandone mansioni e retribuzione;
- g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei Soci;
- h) determinare l'eventuale remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche o funzioni qualora non fosse stato deliberato dall'Assemblea dei soci.

L'organo amministrativo può delegare parte delle proprie

attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'Art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni novanta (90) giorni gli organi delegati devono riferire all'organo amministrativo e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

E' nei compiti del Presidente convocare l'organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Articolo 43 - Consiglio di Amministrazione: convocazioni e deliberazioni

L'organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi siano materie su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e nei casi urgenti anche a mezzo di messo o telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le riunioni dell'organo amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 44 - Consiglio di Amministrazione: integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'Art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 45 - Consiglio di Amministrazione: compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare l'eventuale compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Articolo 46 - Consiglio di Amministrazione: rappresentanza

L'amministratore unico od il Presidente dell'organo amministrativo hanno la rappresentanza legale della Cooperativa, di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'organo amministrativo può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori speciali.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 47 - Collegio Sindacale

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea, in possesso dei requisiti di legge.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci

supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea

all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, ove la carica non sia gratuita.

Articolo 48 - Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei Soci. L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della Società.

Ricorrendo i presupposti di cui all'Art. 2409 - bis, comma 3 del codice civile l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO IX - CONTROVERSIE

Articolo 49 - Tentativo preliminare di conciliazione

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto, purchè relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della camera di commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

Ogni controversia non risulta tramite conciliazione entro 60 giorni dall'inizio di tale procedura, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla cognizione di arbitri.

Articolo 50 - Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. n. 5/03, e salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

tutte le controversie insorgenti tra Soci o tra Soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di Socio;

a) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

b) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di Soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi Soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Articolo 51 - Arbitri e procedimento

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro venticinquemila (25.000,00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli Artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto regolamento.

Gli Arbitri decidono secondo diritto, e saranno nominati dalla Camera Arbitrale.

Articolo 52 - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del Socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO X - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 53 - Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 54 - Devoluzione del patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di strumenti finanziari e dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai Soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente Art. 27 lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'Art. 11 della legge 31/01/92 n. 59.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 55 - Regolamenti

L'organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Articolo 56 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 57 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91, anche in quanto imprese sociali di diritto ai sensi del D.Lgs. 112/2017.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'Art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme

delle società per azioni.

Allorquando si verifici la diminuzione del numero dei Soci al di sotto delle nove unità e tali Soci siano tutte persone fisiche, e a patto che tale evento rivesta carattere di stabilità, l'organo amministrativo potrà convocare l'Assemblea straordinaria per adeguare lo Statuto alle norme relative alle Società a responsabilità limitata.